



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Impianti a Funne

Via Brennero, 136 - 38121 Trento
Tel. 0461494781-2 - Fax 0461494716
e-mail: sif@provincia.tn.it

A TUTTI I CONCESSIONARI
DEGLI IMPIANTI A FUNE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

A TUTTI I TECNICI RESPONSABILI
DEGLI IMPIANTI A FUNE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Spett.le A.C.I.F.
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI IMPIANTI
A FUNE
alla c.a. dell'ing. Piergiorgio Graziano
Corso Galileo Ferrarsi 164
10134 TORINO

TRENTO, 27 APR. 2010

PROT. N. 1353 C-50

OGGETTO: Decreto Ministeriale 2 gennaio 1985 n. 23. Revisione speciale degli impianti a fune costruiti in riferimento al D.lgs. 210/2003. Indicazioni operative.

CIRCOLARE SIF N. 4/2010

Le disposizioni della presente circolare sono valide fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali sull'esercizio degli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico (cosiddetto "decreto esercizio"), attualmente in fase di stesura da parte di un apposito gruppo di lavoro coordinato dal Ministero dei trasporti.

Il regime di marcatura CE dei sottosistemi e componenti di sicurezza, introdotto dalla direttiva 2000/9/CE recepita in Italia con D.lgs. 210/2003, ha modificato i criteri di progettazione, costruzione e installazione dei componenti e sottosistemi di sicurezza degli impianti a fune.

In particolare, i controlli da eseguire su tali componenti e sottosistemi di sicurezza contribuiscono a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza che sono alla base della certificazione. Ne consegue che i controlli da eseguire periodicamente stabiliti dal manuale di uso e manutenzione (parte integrante del progetto approvato dal SIF) sono necessari per garantire la sicurezza dei componenti e sottosistemi e dell'impianto a fune nel suo insieme.

②
Tuttavia, sono anche da realizzare le revisioni speciali quinquennali stabilite dal D.M. 23/85 al punto 4. Con particolare riferimento al punto 4.7 del decreto, in occasione della revisione speciale devono essere effettuati dei controlli non distruttivi sugli elementi contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale. A tal fine, il Tecnico Responsabile, sentito il costruttore, dovrà verificare la necessità di integrare quanto già previsto nel manuale di uso e manutenzione.

Per quanto riguarda le disposizioni delle P.T.S. di cui al D.M. 8.03.99, devono essere osservati i capitoli 4.10 intitolati "Revisioni speciali e generali".

Per tutte le parti di impianto non sottoposte a marcatura CE (cioè tutti i componenti individuabili come "infrastruttura" ai sensi del d.lgs. 210/2003, rimangono integralmente in vigore le disposizioni stabilite dal citato D.M. 23/85.

Alla scadenza di revisione speciale, ogni Tecnico Responsabile comunicherà dunque al SIF:

- l'esito dei controlli eseguiti sui componenti e sottosistemi di sicurezza marcati CE nei 5 anni precedenti;
- l'esito dei controlli di revisione speciale eseguiti sui componenti di infrastruttura;
- l'esito degli eventuali controlli eseguiti in riferimento al punto 4.7 del D.M. 23/85 e non espressamente previsti nel manuale di uso e manutenzione;
- l'esito degli eventuali controlli stabiliti dal Tecnico Responsabile ai sensi del punto 4.1.6 del D.M. 23/85.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- dott. ing. Agostino Dallago -

LC/lc